

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 05230/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5230 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Maddalena Castellino, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Uff Scolastico Reg
Abruzzo - Uff III Ambito Terr per la Provincia dell'Aquila, Uff Scolastico Reg
Abruzzo - Uff V Ambito Terr Provinciale di Pescara, Uff Scolastico Reg Abruzzo -
Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Chieti, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff
VII Ambito Terr per la Provincia di Teramo, Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff II
Ambito Terr per la Provincia di Potenza, Uff Scolastico Reg Basilicata - Uff III
Ambito Terr per la Provincia di Matera, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff III
Ambito Terr per la Provincia di Crotone, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff IV
Ambito Terr per la Provincia di Vibo Valentia, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff II

Ambito Terr per la Provincia di Catanzaro, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff V
 Ambito Terr per la Provincia di Cosenza, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff VI
 Ambito Terr per la Provincia di Reggio Calabria, Uff Scolastico Reg Campania -
 Ambito Terr per la Provincia di Avellino, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito
 Terr per la Provincia di Benevento, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr
 per la Provincia di Caserta, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la
 Provincia di Napoli, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia
 di Salerno, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Ix Ambito Terr per la
 Provincia di Bologna, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff X Ambito Terr
 per la Provincia di Ferrara, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xi Ambito
 Terr per la Provincia di Forli' Cesena, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff
 Xii Ambito Terr per la Provincia di Modena, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna -
 Uff Xiii Ambito Terr per la Provincia di Parma, Uff Scolastico Reg Emilia
 Romagna - Uff XIV Ambito Terr per la Provincia di Piacenza, Uff Scolastico Reg
 Emilia Romagna - Uff XV Ambito Terr per la Provincia di Ravenna, Uff Scolastico
 Reg Emilia Romagna - Uff Xvi Ambito Terr per la Provincia di Reggio Emilia, Uff
 Scolastico Reg Emilia Romagna - Uff Xvii Ambito Terr per la Provincia di Rimini,
 Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff V Ambito Terr per la Provincia di
 Gorizia, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff VI Ambito Terr per la
 Provincia di Pordenone, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff Vii Ambito
 Terr per la Provincia di Trieste, Uff Scolastico Reg Friuli Venezia Giulia - Uff Viii
 Ambito Terr per la Provincia di Udine, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Ix Ambito
 Terr per la Provincia di Rieti, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per
 la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Vii Ambito Terr per la
 Provincia di Frosinone, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff Viii Ambito Terr per la
 Provincia di Latina, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff X Ambito Terr per la Provincia
 di Viterbo, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di
 Genova, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di La

Spezia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di
 Imperia, Uff Scolastico Reg Liguria - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di
 Savona, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Bergamo,
 Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Como, Uff
 Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Cremona, Uff
 Scolastico Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lecco, Uff Scolastico
 Reg Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Lodi, Uff Scolastico Reg
 Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Mantova, Uff Scolastico Reg
 Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Milano, Uff Scolastico Reg
 Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Monza e Brianza, Uff Scolastico Reg
 Lombardia - Ambito Terr per la Provincia di Pavia, Uff Scolastico Reg Lombardia
 - Ambito Terr per la Provincia di Sondrio, Uff Scolastico Reg Lombardia - Ambito
 Terr per la Provincia di Varese, Uff Scolastico Reg Lombardia - Uff Xi Ambito
 Terr per la Provincia di Brescia, Uff Scolastico Reg Marche - Uff IV Ambito Terr
 per la Provincia di Ancona, Uff Scolastico Reg Marche - Uff V per Le Province di
 Ascoli Piceno e Fermo, Uff Scolastico Reg Marche - Uff VI Ambito Terr per la
 Provincia di Macerata, Uff Scolastico Reg Marche - Uff Vii Ambito Terr per la
 Provincia di Pesaro Urbino, Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la
 Provincia di Campobasso, Uff Scolastico Reg Molise - Ambito Terr per la
 Provincia di Isernia, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Ix Ambito Terr per la
 Provincia di Cuneo, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Viii Ambito Terr per la
 Provincia di Torino, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la
 Provincia di Alessandria, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Xi Ambito Terr per la
 Provincia di Novara, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Xii Ambito Terr per la
 Provincia di Asti, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff Xiii Ambito Terr per la
 Provincia del Verbano Cusio Ossola, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff XIV
 Ambito Terr per la Provincia di Biella, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff XV
 Ambito Terr per la Provincia di Vercelli, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Ix
 Ambito Terr per la Provincia di Foggia, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Vii

Ambito Terr per la Provincia di Bari, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Brindisi, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff Xi Ambito Terr per la Provincia di Taranto, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cagliari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Sassari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Vii Ambito Terr per la Provincia di Nuoro, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff Viii Ambito Terr per la Provincia di Oristano, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ussr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Annamaria Belle', Lidia Musarra, Elisa Tamburo, Irene Dragonetti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

delle Graduatorie definitive di merito e dei rispettivi decreti di approvazione ex d.lgs. n. 59/2017, per la regione e classe di concorso della ricorrente, come specificata in epigrafe, nei limiti del proprio interesse, pubblicate dagli USR, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t, sui siti istituzionali degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella

parte in cui tali graduatorie di merito non sono intese nel senso di permettere all'odierna istante la sua immissione in ruolo, con riserva, in attesa di definire l'iter per l'equipollenza del proprio titolo all'insegnamento, conseguito presso i Paesi membri dell'UE. Nonché, ove occorra, di tutti i decreti di accantonamento dei posti non assegnati in ruolo, con riserva, all'istante, in attesa che concluda il suo iter per l'equipollenza. Nonché, per le predette ragioni, della loro eventuale esclusione dalle predette graduatorie di merito al fine di impedire all'istante la sua immissione in ruolo. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazione, dei decreti di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesse in pari data e di eventuali e pedissequae note a firma di tutti gli USR. Nonché ove occorra della manca convocazione a favore della ricorrente, ingiustamente esclusa dalla partecipazione ai piani d'assunzione o con chiamate finalizzate al solo accantonamento del posto senza per tanto essere assunta in ruolo con riserva. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli elenchi (provvisori e poi definitivi) degli ammessi all'accesso alle prove (ivi comprese eventualmente quelle suppletive), per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Comunque, delle graduatorie di merito definitive della ricorrente, nella parte in cui tali graduatorie non vengono ritenute valide ai fini dell'assunzione, anche solo con riserva, nei piani di assunzione. Nonché ove occorra per le medesime ed anzidette ragioni delle eventuali graduatorie ove non pubblicate per mancata indizione delle prove sulle classi di concorso comunque di interesse della ricorrente. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni di tutte le eventuali rettifiche e modifiche pubblicate dall'ente in relazione ai predetti provvedimenti ivi comprese le graduatorie di merito definitive, ed ove occorra provvisorie quali atti eventualmente presupposti. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive (e ove occorra provvisorie), ivi compresi i decreti e le note, degli eventuali elenchi dei candidati ammessi alle prove, e dei verbali, atti e provvedimenti di approvazione e

superamento delle prove stesse, nonché di tutti gli altri provvedimenti contestati come sopra indicati, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante. Nonché dei calendari di convocazione nella parte in cui esclude la ricorrente, in quanto in attesa del riconoscimento del titolo nel nostro Paese, senza, dunque, che nelle more, siano assunti con riserva. Ove occorra degli atti presupposti consequenziali e/o connessi, dunque: Del DM n. 631 del 25 settembre 2018 a firma del MIUR, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto "disposizioni concernenti la procedura del concorso per titoli ed esami di cui all'art. 17 comma 2 del D. lgs. 59/2017" e del Dm n. 579 del 02 agosto 2018, a firma del MIUR, in persona del Ministro pt., avente ad oggetto "autorizzazione assunzioni scuola personale docente", nella parte in cui è esclusa la ricorrente - vincitrice di concorso ex D. Lgs n. 59/2017, per la classe di concorso di interesse - dal recente piano di assunzioni in ruolo. Nonché nella parte in cui è rimesso all'arbitrio delle singole Regioni la determinazione dei criteri di reclutamento del personale docente. Per le medesime ed anzidette ragioni di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dei decreti impugnati, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell'epigrafe del contestato DM 579/2018 e del DM n. 631/2018, dunque, ove occorra, del DM 984/2017 a firma del MIUR avente ad oggetto: "procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente ai sensi del D. lgs n. 59/2017"; del DM a firma del MIUR del 15 dicembre 2017 avente ad oggetto "la disciplina delle modalità della procedura concorsuale ex D.l Lgs n. 59/2017". Nonché nei limiti dell'interesse, ove occorra, del "preso atto della mancata copertura delle facoltà assunzionali su posto comune di sostegno con riferimento alle procedure concorsuali bandite con Decreto Direttoriale 01 febbraio 2018". Per le predette ragioni, del Dm n. 579 del 02 agosto 2018 a firme del MIUR avente ad oggetto "autorizzazione assunzioni scuola personale docente", nella parte in cui nel

disporre il reclutamento in ruolo del personale docente, non include la ricorrente per le predette cause per le medesime ed anzidette ragioni di tutti gli atti o provvedimenti di formazione dell'impugnato decreto, ivi compresi tutti i provvedimenti e atti indicati nell'epigrafe del contestato provvedimento ivi compreso il citato DM 984/2017 a firma del MIUR avente ad oggetto: "procedure e criteri di verifica degli standard professionali in itinere e finale, inclusa l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente ai sensi del D. lgs n. 59/2017"; Nonché dei calendari di convocazione da concorso a firma del MIUR-USR nella parte in cui, con riferimento all'istante, escludono la candidata ammessa con riserva ex officio in quanto abilitata all'estero. Nonché, ove occorra, delle note diffuse alle organizzazioni sindacali e dei decreti di approvazione del piano di assunzione, se intese in senso lesivo per l'istante. Per le medesime e anzidette ragioni, di ogni silenzio eventualmente serbato e del rigetto della richiesta della ricorrente di prendere parte al piano delle assunzioni. Nonché di tutti gli avvisi a firma del MIUR e di tutti gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nella parte in cui includono chi versa nella medesima situazione dell'istante, mentre, nonostante la parità di titolo e di situazione, gli USR e il MIUR escludono la ricorrente. Dell'organigramma delle assunzioni in ruolo nella parte in cui esclude la ricorrente in quanto abilitata all'estero ed ammessa ex officio alla procedura concorsuale. In via gradata: nell'ipotesi gradata o subordinata in cui la lesione dovesse trarre origine direttamente dal bando, la ricorrente, per le predette ragioni chiede l'annullamento o disapplicazione nei limiti dell'interesse: del DM n. 995/2017 pubblicato in data 09/02/2018 nella Gazzetta ufficiale n. 33, a firma del Ministro pt., dei pedissequi allegati e note, avente ad oggetto "Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del

titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”; del DDG n. 85 pubblicato in data 16 febbraio 2018 in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale- Concorsi ed esami –n.14, e dei pedissequi allegati e note, a firma della dott.sa Novelli, Dirigente del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Per le medesime ed anzidette ragioni nei limiti dell’interesse, se interpretati nel senso di escludere la ricorrente dal recente concorso, ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del bando e del regolamento, e dei rispettivi procedimenti amministrativi compresi ove occorra gli atti endoprocedimentali finalizzati alla conclusione e formazione dei predetti procedimenti e provvedimenti amministrativi impugnati, compresi tutti i provvedimenti indicati nelle premesse del bando e regolamento che qui si impugnano e nei limiti dell’interesse anche a firma del MIUR: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni, compreso il decreto ministeriale 25 marzo n. 81 del 2013 che modifica il precedente dm n. 249/2010; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i provvedimenti attuativi della revisione degli ordinamenti del primo e secondo ciclo di istruzione inerenti le indicazioni nazionali e i provvedimenti specifici di apprendimento; nei limiti dell'interesse il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; il decreto del Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento» e tutti i provvedimenti da esso richiamati in premessa che qui si impugnano integralmente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonché del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilità»; il decreto del MIUR n. 31 dicembre 2015 n. 980 e 8 gennaio 2016 n. 3; il decreto del presidente della repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 avente ad oggetto “norme generali per la

ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art 64 comma 4 del Ddl 112/2008 conv. L. 133/2008; nonché laddove nell'escludere la ricorrente, il MIUR ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione complessiva del predetto decreto (n. 354/1998 anch'esso impugnato nei limiti dell'interesse) alla luce del nuovo assetto delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi del primo e secondo grado dell'istruzione; nonché laddove ha ritenuto opportuno costituire ambiti disciplinari ampi ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e del reclutamento, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente della scuola secondaria ed artistica, così da garantire maggiore snellezza ed economicità alle procedure stesse, assicurando, nel contempo, un'ampia mobilità professionale nell'ambito del settore individuato; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, compresi tutti gli allegati e note, che dispone la revisione dell'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo ivi compresa ove occorra l'impugnazione tutte le premesse del predetto decreto tra cui le parti in cui il MUR ha inteso dover procedere, alla luce degli elementi emersi in fase di prima applicazione del citato DPR n. 19/2016, alla revisione, ai sensi del suddetto articolo 405, della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, previste dal medesimo decreto; laddove il MIUR, escludendo la ricorrente, ha ritenuto, altresì, che occorre effettuare una ricognizione degli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e delle corrispondenti classi di concorso, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche al fine di consentire la definizione dell'organico dell'autonomia a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e di assicurare conseguentemente l'ordinato svolgimento delle procedure di reclutamento del

personale docente; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995, restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiché non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché della tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; il DPR 19/2016 ove occorra anche eventualmente nella parte in cui non contempla tra i titoli per insegnare le rispettive cdc di interesse della ricorrente indicate in epigrafe, i titoli di cui l'istante è in possesso; il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalità di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Nonché ove occorra nei limiti dell'interesse della ricorrente, laddove il MIUR ha “ritenuto” nei provvedimenti impugnati, di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017; di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio; di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al

superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5; che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché' prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante; ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea; di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché' in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa; di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 18 agosto 2019:

delle Graduatorie definitive di merito e dei rispettivi decreti di approvazione ex d.lgs. n. 59/2017, per la regione e classe di concorso della ricorrente, come specificata in epigrafe, nei limiti del proprio interesse, pubblicate dall'USR, in

persona del rappresentante legale p.t, sui siti istituzionali degli enti, secondo la tabella in basso riportata facente parte della presente epigrafe, nella parte in cui tali graduatorie di merito non sono intese nel senso di permettere all'odierna istante la sua immissione in ruolo, con riserva, in attesa di definire l'iter per l'equipollenza del proprio titolo all'insegnamento, conseguito presso i Paesi membri dell'UE. Nonché, ove occorra, di tutti i decreti di accantonamento dei posti non assegnati in ruolo, con riserva, all'istante, in attesa che concluda il suo iter per l'equipollenza. Nonché, per le predette ragioni, della loro eventuale esclusione dalle predette graduatorie di merito al fine di impedire all'istante la sua immissione in ruolo. Nonché, per le medesime ed anzidette motivazione, dei decreti di approvazione delle predette graduatorie di merito definitive emesse in pari data e di eventuali e pedissequae note a firma di tutti gli USR. Nonché ove occorra della manca convocazione a favore della ricorrente, ingiustamente esclusa dalla partecipazione ai piani d'assunzione o con chiamate finalizzate al solo accantonamento del posto senza per tanto essere assunta in ruolo con riserva. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli elenchi (provvisori e poi definitivi) degli ammessi all'accesso alle prove (ivi comprese eventualmente quelle suppletive), per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Comunque, delle graduatorie di merito definitive della ricorrente, nella parte in cui tali graduatorie non vengono ritenute valide ai fini dell'assunzione, anche solo con riserva, nei piani di assunzione. Nonché ove occorra per le medesime ed anzidette ragioni delle eventuali graduatorie ove non pubblicate per mancata indizione delle prove sulle classi di concorso comunque di interesse della ricorrente. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni di tutte le eventuali rettifiche e modifiche pubblicate dall'ente in relazione ai predetti provvedimenti ivi comprese le graduatorie di merito definitive, ed ove occorra provvisorie quali atti eventualmente presupposti. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive (e ove occorra provvisorie), ivi compresi i decreti e

le note, degli eventuali elenchi dei candidati ammessi alle prove, e dei verbali, atti e provvedimenti di approvazione e superamento delle prove stesse, nonché di tutti gli altri provvedimenti contestati come sopra indicati, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante. Nonché dei calendari di convocazione nella parte in cui esclude la ricorrente, in quanto in attesa del riconoscimento del titolo nel nostro Paese, senza, dunque, che nelle more, siano assunti con riserva.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale "Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri".

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, il MIUR nonché, ove esistenti, gli Uffici Scolastici Regionali interessati hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e, ove interessati e dotati di siti autonomi, gli URS:

- non rimuovano dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilascino alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curino che sulla home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti

presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte dell'Amministrazione interessata, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) ordina la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 3 aprile 2024.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO